

Informativa per la clientela di studio

N. 71 del 02.05.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Semplificazioni fiscali: le novità Iva

Sul Supplemento Ordinario n. 85 della Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile, è stata pubblicata la **L. 26 aprile 2012 n. 44, di conversione del D.L. 16/2012 (c.d. "Decreto semplificazioni fiscali")**, in vigore dal 29 aprile. In sede di conversione, sono state introdotte delle disposizioni volte a **semplificare gli adempimenti IVA** che riguardano: la responsabilità nel contratto di appalto, il regime del marginale nella cessione dei contratti di leasing, individuazione dei soggetti che godono di semplificazioni nella fatturazione e registrazione delle fatture; agenzie di viaggio e depositi IVA.

Responsabilità nei contratti di appalto

Il D.L. 16/2012 (c.d. "Decreto semplificazioni") in sede di conversione nella Legge 44/2012 ha riscritto il comma 28 dell'art. 35 del D.L. n. 223/2006, che prevedeva la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore per il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni.

Secondo la nuova formulazione:

- "in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, al versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA scaturente dalle fatture inerenti le prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, ove non dimostri di avere messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento".

Con il nuovo testo di legge si hanno così regole più certe e dunque più semplici, in quanto viene prevista:

- una responsabilità lungo tutta la filiera dell'appalto;
- oggetto delle responsabilità sono le ritenute sul lavoro dipendente, e l'IVA sulle fatture emesse in relazione ai lavori;
- una limitazione temporale, in quanto la responsabilità avrà comunque termine decorsi due anni dalla fine dell'appalto;
- una limitazione oggettiva non la responsabilità non si applicherà, se l'impresa dimostrerà di avere messo in atto tutte le cautele possibile per evitare l'inadempimento.

Leasing e regime del margine

Il **regime IVA del margine** per il commercio di beni d'occasione, di antiquariato o da collezione si applicherà anche alle cessioni di contratti di locazione finanziaria acquisiti presso privati, oppure presso soggetti passivi che non hanno potuto detrarre l'IVA relativa ai predetti contratti.

In concreto, **l'impresa che subentra in un contratto di leasing** stipulato da un privato, oppure da un soggetto passivo che non ha detratto l'imposta relativa al contratto stesso, allorquando dovesse cedere a titolo oneroso tale contratto a terzi, calcolerebbe l'IVA dovuta secondo il meccanismo del regime del margine definito "metodo analitico".

Per il calcolo della base imponibile IVA, in ogni singola operazione questa è costituita dalla **differenza tra il corrispettivo della vendita, comprensivo di IVA e il prezzo di acquisto, anch'esso comprensivo di IVA, aumentato di spese accessorie ed eventuali costi di riparazione**, sostenuti al fine di consentire il riutilizzo del bene usato nel circuito economico.

Il regime del margine si applicherà anche alle "rivendite" di contratti acquistati con il regime stesso.

Agenzia di viaggio

Le **agenzie di viaggio** non saranno più tenute all'emissione della fattura per l'attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari.

L'esonero dall'obbligo di fatturazione dovrebbe automaticamente far sorgere l'obbligo alternativo di certificare i corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.

Fatturazione e registrazione

L'art. 32 del d.p.r. 633/72 prevede che i "contribuenti minori" possono tenere un bollettario a madre e figlia per adempiere agli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli artt. 21 e 23 del D.p.,r. 633/72.

Sulle parti della bolletta devono essere riportate:

- ✓ la **descrizione delle operazioni**;
- ✓ le **altre indicazioni previste dall'art. 21 per le fatture emesse**.

La bolletta figlia sostituisce la fattura e va consegnata o spedita al cliente; la bolletta madre, che serve come copia della fattura, rimane nel bollettario e sostituisce il registro delle fatture emesse.

Con la conversione del "Decreto semplificazioni fiscali" vengono elevati i limiti di volume d'affari annuo per l'accesso alle semplificazioni degli obblighi di fatturazione e registrazione previste dall'art. 32 del dpr 633/72, al fine di allinearli con le soglie stabilite per le liquidazioni trimestrali dell'IVA (recentemente agganciate, con la Legge n. 183/2011, a quelle stabilite per la contabilità semplificata agli effetti del reddito).

I nuovi limiti dell'art. 32 sono stati pertanto fissati:

- ✓ a **400.000 euro** per le imprese che svolgono attività di servizi e per le attività professionali;
- ✓ a **700.000 euro** per le imprese che svolgono altre attività.

Viene inoltre stabilito che, nei confronti dei contribuenti che svolgono entrambe le tipologie di attività senza provvedere alla distinta annotazione dei corrispettivi, si applica il **limite più elevato (700.000 euro)** anziché quello meno elevato come previsto sinora.

Depositi IVA

Una nuova disposizione integrativa della norma di interpretazione autentica dell'art. 16, comma 5-bis, del D.L. n. 185/2008, mira a risolvere definitivamente la questione dei presupposti **per l'applicazione del regime di sospensione dell'IVA** ai sensi dell'art. 50-bis del D.L. 331/93.

Con la nuova norma, per l'applicazione del regime di sospensione non sarà necessario né l'ingresso nel deposito IVA, né lo scarico dei beni dal mezzo di trasporto, né un tempo minimo di custodia, essendo **sufficiente l'esecuzione di una prestazione di servizi, inclusa quella resa dal depositario che prende in carico le merci**.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍